

ACCORDO QUADRO

TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

E

l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, di seguito denominato **ISPRA**, Codice fiscale e Partita Iva 10125211002, con sede in Roma, Via V. Brancati, 48, rappresentato dal Prefetto Stefano Laporta, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa ISPRA,

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative.

Con l'art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133/2008, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

con Decreto n.123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”*;

con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;

con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture;

l'art. 3, commi 2 e 3, della Legge 28 giugno 2016, n. 132 prevede che l'ISPRA e le Agenzie partecipino e realizzino attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

CONSIDERATO CHE

in data 17.06.2019, l'ISPRA e il CNR hanno stipulato un Accordo Quadro della durata di 5 anni avente per oggetto programmi di ricerca, innovazione e formazione in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile e per lo sviluppo di iniziative volte a promuovere nuovi modelli organizzativi e sistemi di gestione amministrativa;

nell'ambito del suddetto Accordo, le Parti, attraverso i rispettivi Dipartimenti, hanno portato avanti numerose collaborazioni operative attraverso la stipula di convenzioni onerose e non onerose;

tra gli ambiti tematici delle collaborazioni di ricerca portate avanti nelle suddette convenzioni rientrano la tutela del mare, della fascia costiera e della biodiversità marina, anche nell'ambito dell'attuazione della Direttiva Marine Strategy, la protezione del suolo, la tutela della fauna selvatica, la cartografica geologica;

l'Accordo Quadro ha prodotto proficui risultati per entrambe le Parti e risulta di pubblico interesse la prosecuzione di una comune collaborazione strategica pluriennale sulle medesime materie.

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

2.1 Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e per lo sviluppo di iniziative volte a promuovere nuovi modelli organizzativi e sistemi di gestione amministrativa.

2.2 Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

2.3 In relazione alle convenzioni operative aventi carattere oneroso e, in particolare, riguardanti attività per le quali possono concorrere altri soggetti pubblici e/o privati, ISPRA si riserva di attivare una preventiva procedura di manifestazione di interesse per garantire la massima partecipazione e trasparenza.

2.4 Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

3.1 I programmi di ricerca congiunti e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;

- la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

3.2 Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'ISPRA potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo, in conformità ai rispettivi regolamenti di organizzazione e gestione del personale. A tal fine, le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative previste dall'art. 5.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

4.1 Viene istituito, entro 30 giorni dalla stipula, un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

4.2 Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato;
- il Presidente dell'ISPRA o suo delegato;
- due componenti nominati dal Presidente dell'ISPRA e due dal Presidente del CNR.

4.3 Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'ISPRA, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

4.4 Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra. Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

4.5 Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative.

Art. 5 - Convenzioni Operative

5.1 Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

5.2 Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile, nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

5.3 Nelle Convenzioni Operative le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione

applicabile (in primo luogo, il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.4 Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca. Alla Convenzione Operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

5.5 Le Parti concordano sin d'ora che l'estensione ad altri soggetti dovrà rispettare le norme in vigore in materia di contratti pubblici, ove applicabili.

5.6 La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6 - Risorse

6.1 Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

7.1 Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

7.2 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali a esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti

effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate da European Data Protection Board (EDPB).

8.2 I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento europeo 2016/679 ("RGPD") e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al RGPD).

Art. 9 – Diffusione dell'Accordo Quadro

9.1 Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

Art. 10 – Durata e sottoscrizione

10.1 Il presente Accordo Quadro ha la durata di tre anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti, previa rivalutazione degli interessi pubblici sottesi.

10.2 Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 - Modifiche e Recesso

11.1 Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

11.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione via PEC alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

12.1 Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Art. 13 - Comunicazioni

13.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per il CNR: ucp@pec.cnr.it
- per l'ISPRA: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

Art. 14 - Registrazione

14.1 Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 15 - Rinvii e Foro Competente

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, sarà competente il TAR.

Per il CNR
La Presidente
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Per l'ISPRA
Il Presidente
Prefetto Stefano Laporta